

Informatica giuridica

[Home](#)

Diritto dell'informatica

[Diritto d'autore](#)

[La tutela giuridica del software](#)

[Sanzioni penali a tutela del software](#)

[Tutela giuridica della banca dati](#)

[Diritto del costitutore](#)

[Diritto d'autore e internet](#)

[Firma elettronica](#)

[Commercio elettronico](#)

[Direttiva 2000/31/CE e D.Lgs 70/03](#)

[Protezione dei dati personali](#)

ARTICOLI IN EVIDENZA

DIRITTO DELL'INFORMATICA

Art. 1, L. 633/41	Diritti d'autore
Art. 2, Conv. di Berna (L. 399/78)	Diritti d'autore

IL DIRITTO D'AUTORE

La tutela del diritto d'autore ha maggiormente risentito della "rivoluzione digitale" che ha portato alla nascita dei c.d. "**beni informatici**": programmi per elaboratore, banche di dati, opere multimediali che, per le loro caratteristiche, hanno richiesto l'introduzione di una disciplina di tutela ad hoc

Il frutto creativo e originale dell'attività intellettuale è tutelata come opera dell'ingegno (bene immateriale) e comporta al diritto d'autore. Due contenuti:

1. diritti di utilizzazione economica
2. diritto morale

Beni immateriali: beni suscettibili di formare oggetto di facoltà esclusive a prescindere dal supporto utilizzato estrinsecarne il contenuto

Sotto il profilo giuridico un **libro** è tutelato:

1. **bene materiale:** carta, inchiostro, colla, ecc.
2. **bene immateriale:** opera dell'ingegno

Ciò significa che l'autore mantiene i diritti sull'opera letteraria anche se vende i libri e per riprodurre legittimamente un'opera, i terzi debbono acquisirne dall'autore la relativa autorizzazione

LEGGI SUL DIRITTO D'AUTORE:

➤ *Articolo 1 L. 633/41*

*Sono protette ai sensi di questa legge le **opere dell'ingegno** di carattere creativo che appartengono alla **letteratura**, alla **musica**, alle **arti figurative**, all'**architettura**, al **teatro** ed alla **cinematografia**, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione.*

*Sono altresì protetti i **programmi per elaboratore come opere letterarie** ai sensi della Convenzione di **Berna** sulla protezione delle opere letterarie ed artistiche ratificata e resa esecutiva con legge 20 giugno 1978, n. 399, nonché le **banche di dati** che per la scelta o la disposizione del materiale costituiscono una **creazione intellettuale** dell'autore*

➤ *Articolo 2 Convenzione di Berna (L. 399/78)*

*L'espressione «**opere letterarie ed artistiche**» comprende **tutte le produzioni nel campo letterario, scientifico e artistico**, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione, come:*

*i **libri**, gli opuscoli ed altri scritti; le conferenze, allocuzioni, sermoni ed altre opere della stessa natura; le **opere drammatiche** o drammatico-musicali; le opere **coreografiche** e **pantomimiche**; le composizioni **musicali** con o senza parole; le opere **cinematografiche**, alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla cinematografia; le opere di **disegno, pittura, architettura, scultura**, incisione e litografia: le opere **fotografiche**, alle quali sono assimilate le opere espresse mediante un procedimento analogo alla fotografia; le opere delle arti applicate; le illustrazioni, le carte **geografiche**, i piani, schizzi e plastici relativi alla geografia, alla topografia, all'architettura e alle scienze.*

Opera derivata: caratterizzata da un contenuto parzialmente non originale. Al contenuto preesistente deve essere affiancata una, seppur minima, porzione originale. Opera derivata tipica è il **sito Web**

Diritti di utilizzazione economica, si articolano in una serie di prerogative che hanno in comune i caratteri di **esclusività** e **autonomia**:

- Pubblicazione
- Riproduzione
- Trascrizione
- Rappresentazione
- Comunicazione
- Distribuzione
- Traduzione
- Noleggio

Anche solo l'uso di alcune parti di un'opera deve essere autorizzata dall'autore (es. nei siti web)

Durata dei diritti d'autore:

- **70 anni** dalla morte dell'ultimo dei coautori, comprese le "opere postume"
- **20 anni**, dalla prima pubblicazione per le Amministrazioni pubbliche

Eccezioni al consenso dell'autore:

- **riproduzione** o comunicazione al pubblico **in riviste o giornali**, degli articoli di attualità già pubblicati, purchè se ne indichino la fonte e l'autore
- **riproduzione di singole opere** per uso personale
- **riproduzione del 15% di opere dell'ingegno**, per uso personale
- **riassunto o riproduzione di brani o parti di opera a fini di critica, discussione, insegnamento o ricerca scientifica**, purchè non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica

Citazione di un testo:

- nome dell'autore
- titolo dell'opera
- luogo e data dell'edizione
- editore

DIRITTI MORALI, sono posti a presidio della personalità dell'autore e sono irrinunciabili, inalienabili e imprescrittibili.

Essi sono il diritto a:

- 1) **paternità**, obbliga l'utilizzatore a riportare sempre il nome dell'autore
- 2) **integrità**, l'autore può opporsi ad ogni deformazione
- 3) **inedito**, esclusiva disponibilità dell'opera in capo al creatore
- 4) **ripensamento**, la possibilità del ritiro dell'opera

LA TUTELA GIURIDICA DEL SOFTWARE

Il mercato del software **nasce** negli anni **60** a seguito di un provvedimento con il quale l'Autorità **Antitrust** americana impose all'**IBM** di **interrompere** la **vendita congiunta** di **hardware** e **software** consentendo così la circolazione autonoma dei due beni

Il software, da cenerentola, è divenuto il motore di un settore industriale, la cui crescita è frenata dal fenomeno della pirateria (47% del software era illegale in Italia nel 2002)

Invenzione: soluzione originale ad un problema tecnico

Opera dell'ingegno: ogni opera della capacità umana suscettibile di essere comunicato e diffuso procurando ad altri godimento o arricchendone lo spirito

Software: equiparato alle opere dell'ingegno e protetto dal:

- **copyright**, common law
- **diritto d'autore**, civil law

Italia: il software è protetto, art. 1 della L. 633/41 come "**opera letteraria**" ai sensi della Convenzione di Berna sulla tutela delle opere letterarie e artistiche (L. 399/78, vedi sopra), lasciando però esclusi "*le idee e i principi alla base delle sue interfacce*", art. 28 L. 633/41

Il **software** viene **protetto** quando risulta **originale creazione intellettuale** dell'autore che offra nuovi contenuti (e non qualunque creazione)

Diritti esclusivi dell'autore del software:

Articolo 64/bis L. 633/41

1. Fatte salve le disposizioni dei successivi articoli 64-ter e 64-quater, i **diritti esclusivi** conferiti dalla presente legge sui programmi per elaboratore **comprendono** il diritto di effettuare o autorizzare:

- a) la **riproduzione, permanente o temporanea, totale o parziale, del programma** per elaboratore con qualsiasi mezzo o in qualsiasi forma. Nella misura in cui operazioni quali il **caricamento, la visualizzazione, l'esecuzione, la trasmissione o la memorizzazione del programma** per elaboratore richiedano una riproduzione, anche tali operazioni sono soggette all'autorizzazione del titolare dei diritti;
- b) la **traduzione, l'adattamento, la trasformazione e ogni altra modificazione del programma** per elaboratore, nonché la riproduzione dell'opera che ne risulti, senza pregiudizio dei diritti di chi modifica il programma;
- c) qualsiasi forma di **distribuzione al pubblico, compresa la locazione, del programma** per elaboratore originale o di copie dello stesso.

La preoccupazione del legislatore è di garantire all'autore la possibilità di mantenere segreto il contenuto di un programma e l'utilizzatore è tenuto lontano dal "codice sorgente", "legando mani e piedi" all'utilizzatore, sacrificando gli interessi degli utenti a quello delle grandi software house

Diritti esclusivi dell'utilizzatore:

Articolo 64/ter L. 633/41

1. Salvo patto contrario, **non sono soggette all'autorizzazione** del titolare dei diritti le **attività** indicate nell'art. 64-bis, lettere a) e b), allorché tali attività sono **necessarie** per l'uso del programma per elaboratore conformemente alla sua destinazione da parte del **legittimo acquirente**, inclusa la **correzione degli errori**.
2. Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di **usare** una copia del programma per elaboratore di **effettuare una copia di riserva** del programma, qualora tale copia sia **necessaria per l'uso**.
3. Chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore può, senza l'autorizzazione del titolare dei diritti, **osservare, studiare o sottoporre a prova il funzionamento del programma**, allo scopo di **determinare le idee ed i principi** su cui è **basato** ogni elemento del programma stesso, qualora egli compia tali atti durante operazioni di caricamento, visualizzazione, esecuzione, trasmissione o memorizzazione del programma che egli ha il diritto di eseguire. Le **clausole** contrattuali pattuite in **violazione** del presente comma e del comma 2 sono **nulle**.

Riverse engineering (decompilazione).

Articolo 64/quater L. 633/41

1. **L'autorizzazione** del titolare dei diritti **non è richiesta** qualora la **riproduzione** (reverse engineering) del codice del programma di elaboratore e la traduzione della sua forma ai sensi dell'art. 64-bis, lettere a) e b), compiute al fine di modificare la forma del codice, siano **indispensabili** per ottenere le informazioni necessarie per conseguire **l'interoperabilità** (magic word), con **altri programmi**, di un programma per elaboratore creato autonomamente purché siano **soddisfatte** le seguenti **condizioni**:
 - a) le predette attività siano **eseguite dal licenziatario** o da altri che abbia il diritto di usare una copia del programma oppure, per loro conto, da chi è autorizzato a tal fine;
 - b) le informazioni necessarie per conseguire l'interoperabilità non siano già facilmente e rapidamente accessibili ai soggetti indicati alla lettera a);
 - c) le predette attività siano **limitate alle parti del programma** originale **necessarie** per conseguire **l'interoperabilità**.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 **non consentono** che le informazioni ottenute in virtù della loro applicazione:
 - a) siano **utilizzate a fini diversi** dal conseguimento **dell'interoperabilità** del programma creato autonomamente;
 - b) siano **comunicate a terzi**, fatta salva la necessità di consentire l'interoperabilità del programma creato autonomamente;
 - c) siano **utilizzate per lo sviluppo, la produzione o la commercializzazione** di un **programma** per elaboratore sostanzialmente simile nella sua forma espressiva, o per ogni altra attività che **violi il diritto di autore**.

Il nostro ordinamento ha un severo regime sanzionatorio per frenare il dilagante fenomeno della pirateria. Ogni supporto contenente programmi deve avere un contrassegno che non possa essere trasferito su altro supporto.

Sanzioni penali

Articolo 171/bis L. 633/41

1. Chiunque **abusivamente duplica**, per **trarne profitto**, **programmi** per elaboratore o ai medesimi fini importa, **distribuisce**, **vende**, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla **pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni**. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di **trarne profitto**, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, **trasferisce su altro supporto**, **distribuisce**, **comunica**, presenta o **dimostra in pubblico** il contenuto di una **banca di dati** in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a lire trenta milioni se il fatto è di rilevante gravità.

Articolo 171/ter L. 633/41

“chiunque **abusivamente utilizza**, **duplica**, **riproduce** in tutto o in parte, **supporti informatici** o multimediali, purchè il fatto non concorra con reati di cui agli artt. 171 - 171 octies, è punito con la **sanzione amministrativa pecuniaria di euro 154** e con le sanzioni accessorie della confisca del materiale e della **pubblicazione del provvedimento su un quotidiano nazionale**”

TUTELA GIURIDICA DALLA BANCA DATI

Banca dati:

Art. 2 c. 9 L. 633/41 – Diritto d'autore

9) le **banche di dati** di cui al secondo comma dell'articolo 1, intese come **raccolte di opere, dati** o altri elementi indipendenti **sistematicamente** o **metodicamente** disposti ed individualmente **accessibili** mediante **mezzi elettronici** o in altro modo. La tutela delle banche di dati non si estende al loro contenuto e lascia impregiudicati diritti esistenti su tale contenuto;

Art. 1 c. 2 L. 675/96 – Trattamento dei dati personali

a) per «**banca di dati**», qualsiasi **complesso di dati personali**, ripartito in una o più unità dislocate in uno o più siti, **organizzato** secondo una pluralità di criteri determinati tali da **facilitarne il trattamento**;

Le due definizioni non coincidono, risultando la seconda, più ampia, ma perché una **banca dati** possa godere di **protezione** deve avere il carattere dell'**originalità** e **creatività**

Due tipi di banche dati:

1. **Dati originali** : è creativa intrinsecamente
2. **Dati non originali**: deve essere creativa la disposizione dei dati. Tribunale di Pavia del 1997: “*gli elenchi degli abbonati ad una rete telefonica non costituiscono banca dati suscettibile di tutela in quanto privi di originalità e creatività*”

Diritto d'autore sulla banca dati, è soggetto al **principio dell'esaurimento comunitario**, ovvero la prima vendita della banca dati esaurisce il diritto di controllare all'interno dell'UE le vendite successive. Ne resta però esclusa la trasmissione on line di una banca dati, assimilata ad una prestazione di servizi (e non ad una consegna di beni)

DIRITTO DEL COSTITUTORE

Protegge l'investimento necessario per realizzare, verificare o presentare la banca dati, indipendentemente dal diritto d'autore (perciò svincolato dai requisiti di creatività e originalità)

E' volto a salvaguardare il contenuto della banca di dati, laddove abbia richiesto un **rilevante** (sia **quantitativo** che **qualitativo** in rapporto al settore) **impegno di mezzi finanziari, di tempo o lavoro**

Gli spetta il **diritto esclusivo per 15 anni** (1 gennaio dell'anno successivo al completamento) di:

- **Estrazione**: trasferimento permanente o temporaneo di parte o totalità della banca dati
- **Reimpiego**: messa a disposizione del pubblico di **parte sostanziale** (valutata in termini qualitativi e quantitativi) o totalità della banca dati
Finalizzata ad impedire atti parassitari, non vieta all'utente legittimo il reimpiego di parti non sostanziali

Regolamentazione contrattuale, tre ipotesi:

1. **diritti sui materiali** (dati) della banca dati; sarà importante fa accettare preventivamente all'autore le eventuali modifiche ai dati
2. **diritti sulla banca dati**;
3. **regolamentazione sull'utilizzo** della banca dati da parte di un terzo

Negli ultimi due casi abbiamo tre ipotesi:

1. b.d. tutelata dal diritto d'autore, due casi:
 - b.d. selettiva, ovvero originale
 - b.d. non selettiva, ma con dati scelti o disposti in modo creativo
2. b.d. tutelata dal diritto del costitutore
3. b.d. tutelata dal diritto d'autore ma non del costitutore e viceversa

Eccezioni al diritto del costitutore (le stesse che per il diritto d'autore):

- **riproduzione** o comunicazione al pubblico **in riviste o giornali**, degli articoli di attualità già pubblicati, purchè se ne indichino la fonte e l'autore
- **riproduzione di singole opere** per uso personale
- **riproduzione del 15% di opere dell'ingegno**, per uso personale
- **riassunto o riproduzione** di brani o parti di opera a fini di critica, discussione, insegnamento o **ricerca scientifica**, purchè non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica

Eccezioni al diritto d'autore di banca dati:

- accesso o consultazione per finalità didattiche o scientifiche
- impiego per fini di sicurezza pubblica
- per l'utente legittimo, la riproduzione permanente o temporanea, totale o parziale della b.d.; la comunicazione in pubblico o presentazione della b.d.

Azioni civili a difesa:

1. diritto d'autore: civili e penali previste dalla 633/41
2. diritto del costitutore: tutela riparatoria e provvedimento inibitorio

DIRITTO D'AUTORE E INTERNET

Se un sito web ha caratteristiche di originalità e creatività è qualificabile come opera dell'ingegno.

Il **sito web** è affine alla categoria di **opera multimediale**, definita in dottrina come un prodotto che combina simultaneamente, in forma digitale, dati e informazioni di tipo diverso (parti di testo, grafica, suoni, immagini), fruibili dall'utente in modo interattivo. La **normativa** nazionale e internazionale **non**

specifica specificatamente i **multimedia** (quindi i **siti web**) come **opera dell'ingegno** (sebbene una sentenza del Tribunale di Cuneo ha qualificato un sito web contenente una tabella di dati di borsa avente grafica originale e titolo significativamente distintivo, come opera dell'ingegno e come tale tutelata dal diritto d'autore)

PROTEZIONE OPERE MULTIMEDIALI:

➤ **Per uso non personale:**

Articolo 171/ter L. 633/41

*È punito, se il fatto è commesso **per uso non personale**, con la **reclusione** da sei mesi a tre anni e con la multa da **cinque a trenta milioni** di lire chiunque a fini di lucro (1):*

*b) **abusivamente riproduce**, trasmette o **diffonde** in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di **opere** letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero **multimediali**, anche se inserite in opere collettive o composite o **banche dati**;*

➤ **Per uso personale:**

Articolo 174/ter L. 633/41

***Chiunque abusivamente utilizza**, anche via etere o via cavo, **duplica**, riproduce, in **tutto** o in **parte**, con qualsiasi procedimento, anche avvalendosi di strumenti atti ad eludere le misure tecnologiche di protezione, opere o materiali protetti, oppure acquista o noleggia supporti audiovisivi, fonografici, **informatici** o **multimediali** non conformi alle prescrizioni della presente legge, ovvero attrezzature, prodotti o componenti atti ad eludere misure di protezione tecnologiche è **punito**, purché il fatto non concorra con i reati di cui agli articoli 171, 171-bis, 171-ter, 171 - quater, 171-quinquies, 171-septies e 171- octies, con la **sanzione amministrativa** pecuniaria di euro **154** e con le sanzioni accessorie della **confisca del materiale** e della **pubblicazione del provvedimento su un giornale quotidiano** a diffusione nazionale.*

Protezione del sito web secondo la **dottrina** e dalla **giurisprudenza**:

- La struttura del sito non può essere oggetto di pedissequa riproduzione
- Il sito web costituisce una particolare tipologia di banca dati e, ove originale, è tutelata dal diritto d'autore
- Riconoscimento in capo all'autore del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico e diritto di determinare come l'opera verrà fruita dall'utente

Pubblicazione di materiale protetto: può configurare, oltre all'**imitazione servile**, al **plagio** o alla **contraffazione** dell'opera posta in internet, la **lesione** delle **privative** stabilite all'art. 101 L. 633/41

Framing: viene creata una cornice all'interno della quale si inserisce il contenuto di un altro sito. Due casi:

1. non autorizzato: è **concorrenza sleale**
2. autorizzato: **può essere illecito** poiché determina confusione dell'utente

Deeplinking: sono collegamenti che "saltano" la home page di un sito altrui per introdurre direttamente un contenuto specifico. Diminuisce gli accessi registrati e il valore commerciale del sito altrui, tuttavia **sono generalmente leciti**

Misure tecnologiche a difesa del diritto d'autore:

- L. 248/00
- Direttiva 2001/29/CE
- D.lgs 68/2003

Per misure tecnologiche si intendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti destinati a impedire atti non autorizzati dai titolari dei diritti

FIRMA ELETTRONICA

Questioni fondamentali quando si memorizzano documenti, sono:

- Integrità
- non modificabilità
- certezza dell'origine
- riservatezza delle informazioni
- validità giuridica

Sottoscrizione autografa: consiste nella scrittura a mano del nome e cognome in calce ad un documento (ne è legittimato solo il titolare del nome). Ha tre funzioni:

1. **indicativa**, identifica l'autore del documento
2. **dichiarativa**, implica la paternità del documento e l'accettazione del contenuto
3. **probatorio**, attraverso di essa si può provare l'identità del titolare del firmatario

DEVE:

1. essere **chirografa**, ovvero proveniente dal movimento della mano (non può essere dattiloscritta e riprodotta con mezzi meccanici)
2. avere il requisito della **personalità**, ovvero provenire da un soggetto determinato

Documenti: atto pubblico, scrittura privata, telegramma, scritture contabili, ecc.

Caratteristica fondamentale dei documenti è la **non modificabilità**. Contrariamente ai documenti cartacei (l'inchiostro penetra nella carta lasciando una traccia pressoché indelebile), in quelli informatici la copia non è distinguibile dall'originale. La firma elettronica possiede questo requisito

Art. 15, comma 2, L. 59/97

Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge.

FIRME ELETTRONICHE

1. **Firma elettronica:** insieme dei dati in forma elettronica, utilizzati come metodo di autenticazione informatica
2. **Firma elettronica avanzata:** firma elettronica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca identificazione
3. **Firma elettronica qualificata:** firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato creato mediante un dispositivo sicuro
4. **Firma digitale:** firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica ed una privata, che consentono di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico. **È da ritenersi l'equivalente informatico della sottoscrizione autografa**

Articolo 23 L. 445/00

1. La **firma digitale** deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.
2. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi una **chiave privata** la cui corrispondente chiave **pubblica** sia stata oggetto dell'emissione di un certificato qualificato che, al momento della sottoscrizione, non risulti scaduto di validità ovvero non risulti revocato o sospeso.
3. L'apposizione ad un documento informatico di una **firma** elettronica basata su un certificato elettronico revocato, **scaduto** o **sospeso** equivale a **mancata sottoscrizione**. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.
4. L'apposizione di **firma digitale** integra e **sostituisce**, ad ogni fine previsto dalla normativa vigente, l'apposizione di **sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere**.

Articolo 24 L. 445/00**Firma digitale autenticata**

1. Si ha per **riconosciuta**, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la **firma digitale**, la cui apposizione è **autenticata** dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato.

2. L'autenticazione della firma digitale **consiste nell'attestazione**, da parte del **pubblico ufficiale**, che la **firma digitale** è stata apposta in **sua presenza** dal titolare, previo **accertamento** della sua **identità personale**, della **validità** della **chiave** utilizzata e del fatto che il documento sottoscritto risponde alla **volontà della parte** e non è in contrasto con l'ordinamento giuridico ai sensi dell'articolo 28, primo comma, n. 1 della legge 6 febbraio 1913, n. 89

Documento informatico: rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti (art. 1 D.P.R. 445/00). Tre ipotesi:

1. **Documento non sottoscritto**: ha efficacia probatoria di cui all'art. 2712 c.c., ossia quella delle riproduzioni meccaniche che formano prova dei fatti e delle cose rappresentate a condizione che il soggetto contro il quale è prodotto non ne disconosca la conformità alle cose e ai fatti stessi
2. **Documento sottoscritto con firma elettronica**, soddisfa il requisito legale della forma scritta ed è liberamente valutabile dal giudice
3. **Documento sottoscritto con firma digitale o altra firma elettronica avanzata**: fa piena prova fino a querela di falso

Principio del non disconoscimento: a un documento informatico sottoscritto con firma elettronica non potrà essere negata in alcun caso rilevanza giuridica e validità probatoria, solo in base al fatto che è stato sottoscritto elettronicamente o che la firma non è basata su un certificato qualificato

Tratto dalla guida al commercio elettronico consigliata per info-web
--

Articolo 8 D.Lgs 185/99**Pagamento mediante carta.**

1. Il **consumatore** può effettuare il **pagamento mediante carta** ove ciò sia previsto tra le modalità di pagamento, da comunicare al consumatore al sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera e), del presente decreto legislativo.

2. **L'istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti dei quali questi dimostri l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l'effettuazione mediante l'uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del fornitore o di un terzo**, fatta salva l'applicazione dell'articolo 12 del decreto-legge 3 maggio 1991, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1991, n. 197. **L'istituto di emissione della carta di pagamento ha diritto di addebitare al fornitore le somme riaccreditate al consumatore**

Indirizzo elettronico: identificatore di una risorsa fisica o logica in grado di ricevere e registrare documenti informatici (anche indirizzo di posta elettronica). Ex art. 1335 c.c., qualsiasi dichiarazione contrattuale deve reputarsi conosciuta dal destinatario qualora pervenga al suo indirizzo (la firma digitale non è, tranne specifiche eccezioni, necessaria per la validità della conclusione di un contratto informatico, ma può costituire supporto probatorio

La maggioranza dei **contratti su internet** sono attualmente conclusi con il "point and click", in **assenza di una vera sottoscrizione**

Certificati elettronici: attestati elettronici che collegano i dati utilizzati per verificare le firme elettroniche ai titolari e confermano l'identità dei titolari stessi

Certificati qualificati: certificati elettronici conformi ai requisiti di cui all'allegato I della direttiva 1999/93/CE rilasciati da certificatori che rispondono ai requisiti di cui all'allegato II della predetta direttiva

Certificatore: soggetto che presta servizi di certificazione delle firme elettroniche

Certificatore qualificato: certificatore che rilascia al pubblico certificati elettronici conformi ai requisiti indicati nel testo unico e nelle regole tecniche

Certificatore accreditato: in Italia ovvero negli stati membri dell'UE
Unico requisito: onorabilità

Obblighi dei certificatori:

- Adottare tutte le misure tecniche e organizzative per evitare danno agli altri
- Identificare con certezza che richiede la certificazione (passaggio fondamentale), *de visu* e non a distanza
- Non possono accettare in deposito le chiavi private dei loro utenti
- Conservano per 10 anni le informazione inerenti ai certificati emessi
- Si liberano della responsabilità provando che hanno agito senza colpa

Chiavi di sottoscrizione: per la generazione e verifica delle firme associate ai documenti

Chiavi di **certificazione:** per la generazione e verifica delle firma apposte ai certificati

Chiavi di **marcatura temporale:** per la generazione e verifica delle marche temporali (che consente l'attribuzione di data e ora certa ai documenti informatici)

Lunghezza minima delle chiavi: 1024 bit, più sono lunghe e maggiore sarà la sicurezza; non possono essere duplicate

Archiviazione dei documenti informatici:

- Il testo unico sulla documentazione amministrativa, consente alle amministrazione pubbliche ed ai privati di sostituire la documentazione cartacea con qualsiasi riproduzione, purchè ne sia rispettata la conformità agli originali

Documento analogico: formato mediante una grandezza fisica che assume valori **continui**

Documento digitale: formato mediante una grandezza fisica cha assume valori **binari**

Archiviazione di un documento digitale: significa memorizzarlo su un qualsivoglia supporto idoneo dopo averlo identificato univocamente con un codice di riferimento

Conservazione di un documento digitale: implica la memorizzazione e una specifica procedura finalizzata a renderlo non deteriorabile e a garantirne integrità e autenticità

Firma digitale: non è necessaria ai fini della validità del documento informatico della P.A. ma esso non deve contenere macro che ne possano alterare l'integrità (è consentito per i privati)

Conservazione di documenti digitali, tre passaggi:

1. **memorizzazione** su supporto ottico
2. apposizione del **riferimento temporale**
3. **firma digitale** del responsabile

Solo successivamente è possibile distruggere gli originali

Gestione informatica dei documenti nella P.A.

- Protocollo informatico individuato a livello di singolo ente
- Non c'è l'obbligo di informatizzare i precedenti archivi cartacei. Tale valutazione viene lasciata alla singoli P.A. in relazione ai costi/benefici

COMMERCIO ELETTRONICO

E.D.I. (electronic data interchange) consente a soggetti lontani (normalmente una rete proprietaria) di scambiarsi dati, informazioni, e concludere contratti telematici

Commercio elettronico diretto: transazioni che si esauriscono completamente on-line

Commercio elettronico indiretto: alcune fasi on-line, altre, come la consegna del bene, per via tradizionale

B2B, B2C, B2E, C2C

Contratti telematici: conclusi con l'impiego di strumenti telematici tra soggetti posti in luoghi diversi (canali telematici classici dell'**e-commerce: www e posta elettronica**)

Contratti digitali: anch'essi conclusi con strumenti informatici ma non necessariamente fra soggetti che agiscono a distanza

La l. 59/97 ha introdotto la piena validità dei contratti stipulati per via informatica o telematica

Conclusione del contratto telematico:

1. Norme generali:

- **1326 c.c.** il contratto è concluso nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell'accettazione (pienamente conforme) dell'altra parte

Due casi:

1. Messaggi di **posta elettronica**
 2. **WWW**, due casi:
 - Sito **contenente** tutti gli elementi del contratto, allora si tratta di una vera **proposta contrattuale in incertis personis**
 - Sito **non contenente** tutti gli elementi del contratto, allora si avrà un **invito a offrire** o proporre
 - **1335 c.c.** presunzione di conoscenza in base alla quale si reputano conosciute proposta e accettazione nel momento in cui giungono all'indirizzo del destinatario
2. Ha natura **inter absentes**, cioè senza che le parti siano presenti simultaneamente, perciò sorge la necessità di determinare l'imputabilità ed integrità delle dichiarazioni negoziali trasmesse per via elettronica ed il loro valore giuridico
- Perfezionamento:
- **point and click**, c.d. tasto negoziale (ritenuto dalla dottrina un firma elettronica "debole") che consente il perfezionamento del contratto (tranne il caso in cui contenga clausole vessatorie)
 - **carta di credito**, inserimento ed invio dei numeri è considerato comportamento concludente

Tempo e luogo della conclusione:

➤ Tempo:

Articolo 14 L. 445/00

Trasmissione del documento informatico

*Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende spedito dal mittente se inviato al proprio gestore, e **si intende consegnato** al destinatario se reso **disponibile** all'indirizzo elettronico da questi dichiarato, nella **casella di posta elettronica** del destinatario messa a disposizione dal gestore.*

- **Luogo:** ove il proponente ha conoscenza dell'accettazione, secondo dottrina non uniforme: il server utilizzato dal proponente che riceve l'accettazione o la sede o presso il domicilio del destinatario dell'accettazione (quindi indipendentemente dall'ubicazione del server). Tuttavia è di scarso rilievo in quanto si applica la legge del paese che presenta il collegamento più stretto. Laddove il contratto veda quali parti un consumatore ed un professionista, troveranno applicazione le norme a tutela del consumatore sia per la disciplina che per la determinazione del foro competente (sia in ambito nazionale che internazionale)

[DIRETTIVA 2000/31/ CE - D.LGS 70/2003](#)

L'armonizzazione dell'e-commerce ha compiuto un passo in avanti con la direttiva 2000/31/CE, attuata in Italia con il D.Lgs 70/03. Il primo **ostacolo** alla libera circolazione dei servizi è rappresentato dalla **mancanza di concetti giuridici uniformi**.

Prestatore stabilito: il prestatore attraverso la fornitura di servizi della società dell'informazione, esercita, in modo effettivo, a tempo indeterminato e mediante un'installazione stabile, un'attività economica

Stabilimento del prestatore: non è determinante la presenza e l'uso di mezzi tecnici e delle tecnologie necessarie per fornire il servizio. Il luogo dello stabilimento per le società che forniscono servizi sarà il luogo in cui esercitano la loro attività economica.

Contratti conclusi per via telematica: piena validità in Italia con la L. 59/1997 in attuazione della direttiva 2000/31/CE. **Conclusione dell'ordine**, art. 13 comma 1 D.Lgs 70/2003, le norme generali sulla conclusione dei contratti si applicano anche nei casi in cui il destinatario di un bene o servizio inoltri il proprio ordine per via telematica

Regime di responsabilità dei prestatori intermediari, tre casi:

1. Trasporto (**mere conduit**), non è responsabile delle informazioni trasmesse a condizione che non dia origine alla trasmissione
2. Memorizzazione temporanea (**caching**), non è responsabile a condizione che non modifichi le informazioni, ecc.
3. Memorizzazione di informazioni, (**hosting**), non è responsabile a condizione che non sia effettivamente a conoscenza dell'attività illecita, ecc.

In tutti e tre i casi l'A.G. potrà imporre al prestatore la cessazione dei servizi il quale sarà comunque responsabile civilmente qualora, avendo avuto conoscenza del carattere illecito per un terzo, non abbia provveduto a informarne l'autorità competente

Diritto di recesso: il consumatore, in via generale, può recedere entro 10 (elevato a 3 mesi se non vengono fornite le informazioni dovute) giorni dal ricevimento della merce o dalla data di sottoscrizione dalla nota d'ordine, inviando una raccomandata con ricevuta di ritorno. Viene però escluso per:

1. fornitura di servizi la cui esecuzione sia iniziata prima della scadenza dei 10 giorni
2. fornitura di beni o servizi il cui prezzo è legato a fluttuazioni dei tassi del mercato finanziario
3. fornitura di beni confezionati su misura o personalizzati o che non possono essere, per loro natura, rispediti
4. fornitura di prodotti audiovisivi o software sigillati, aperti dal consumatore
5. fornitura di giornali periodici e riviste
6. servizi di scommesse e lotterie

Il consumatore non è tenuto al pagamento ad alcuna prestazione non richiesta

Professionista e consumatore debole: artt. 1469 bis – sexies c.c. => ora artt. 33-27 codice del consumo

PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Il D.Lgs 196/03, anche sulla scia dei diritti affermati nella Carta di Nizza, ha codificato il diritto alla protezione dei dati personali, già disciplinato dalla l. 675/96

Diritto alla riservatezza: è il diritto alla tutela di quelle situazioni personali o familiari svoltesi anche al di fuori del domicilio domestico che non hanno per i terzi un interesse socialmente apprezzabile, contro le ingerenze non giustificate, anche se lecite e tali da offendere l'onore e il decoro

Diritto alla privacy: è il diritto di ciascuno di controllare la circolazione delle informazioni riguardanti la propria persona

Il prosieguo degli studi è stato fatto interamente sulle dispense fornite dal

fine